

UN PROBLEMA ETICO E GIURIDICO

# Lo stato non può impedire a Cospito di lasciarsi morire

La legge può rendere obbligatorio un trattamento sanitario, ma solo a certe rigorose condizioni che non si presentano nel caso dell'anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame

VITALBA AZZOLLINI

giurista

L'anarchico Alfredo Cospito è risoluto nel proseguire lo sciopero della fame, iniziato ormai da oltre 110 giorni, affinché il governo intervenga sul 41 bis.

Siccome il governo ha più volte espresso la determinazione di non modificare tale norma, può ipotizzarsi che lo sciopero di Cospito sia destinato a proseguire, fino all'esito estremo. A fronte di questa situazione, è probabile che a breve si porrà un interrogativo che riguarda il piano giuridico, oltre a quello etico. La volontà del detenuto di lasciarsi morire attraverso può essere ostacolata da parte dell'amministrazione penitenziaria?

Il tema è se il regime carcerario comporti la compressione del diritto all'autodeterminazione sanitaria della persona privata della libertà.

Va rilevato che Cospito ha sottoscritto "disposizioni anticipate di trattamento" (Dat), esprimendo la determinazione di rifiutare, in caso di perdita della coscienza, l'alimentazione artificiale e altri trattamenti forzati.

## Il diritto di non curarsi

Il caso Cospito interroga sull'equilibrio tra interessi confliggenti, tutti meritevoli di tutela, dal diritto di autodeterminazione terapeutica alla salvaguardia della vita umana, in una particolare situazione qual è la reclusione in carcere. L'art. 32 della Costituzione affida alla Repubblica il compito di tutelare la salute, «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», disponendo inoltre che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se

non per disposizione di legge», e sempre entro «i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Dunque, l'art. 32 sancisce il diritto del singolo di scegliere se, quando e come curarsi, quindi anche il diritto di non curarsi. Ai sensi della norma citata, il rifiuto di curarsi può essere superato solo in forza di una legge dello stato. Quindi, la Costituzione prevede il diritto di rifiutare le cure, fino a lasciarsi morire, e solo una legge può comprimere tale diritto, nel rispetto di alcune condizioni.

Occorre, pertanto, valutare se esista una disposizione di legge che possa autorizzare un trattamento sanitario obbligatorio — l'alimentazione artificiale, che è un trattamento di natura sanitaria — nei riguardi di un detenuto che prosegua a oltranza lo sciopero della fame, sancendo che la salvaguardia della vita umana in carcere prevalga sul suo diritto a rifiutare trattamenti forzati.

## La responsabilità dello stato

Una norma dell'ordinamento penitenziario legittima gli operatori dell'amministrazione carceraria — sotto la cui responsabilità si trova il detenuto — all'impiego della forza fisica «per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti». Tale norma, pur ponendo a carico dell'amministrazione carceraria l'obbligo di evitare suicidi o atti autolesionistici delle persone che ha in custodia, non le consente di procedere a un trattamento sanitario nei confronti del detenuto in sciopero della fame.

La norma citata si limita a



elencare una serie di condotte generiche da contrastare mediante un generico richiamo all'uso della forza fisica o di mezzi di coercizione diversi. Peraltro, essa prevede l'intervento degli operatori carcerari a fronte di condotte attive del detenuto, e non di una condotta passiva qual è il lasciarsi morire.

Dunque, l'amministrazione carceraria, non essendo legittimata a intervenire coattivamente nei riguardi del recluso che manifesti la volontà di non volersi nutrire e di non voler essere nutrito anche ove cadesse in stato di incoscienza, non potrebbe essere considerata responsabile della sua eventuale morte.

### **Il diritto del detenuto**

Dunque, può reputarsi che — in mancanza di consenso a ricevere un trattamento sanitario, qual è l'alimentazione forzata, nonché di un'apposita norma di legge che lo imponga — il detenuto che rifiuti il cibo a oltranza abbia il diritto di farlo e che l'amministrazione penitenziaria non disponga di una base giuridica idonea a consentirle di procedere coattivamente alla sua nutrizione.

Tanto più che lo sciopero della fame nuoce solo a chi lo pratica, e non a terzi.

In conclusione, il recluso resta titolare di diritti costituzionalmente garantiti, qual è

quello all'autodeterminazione terapeutica, che non sono affievoliti dal suo stato detentivo, e la somministrazione forzata dell'alimentazione nei suoi riguardi non potrebbe essere considerata legittima.

Pertanto, Cospito è libero di decidere della sua vita, della quale ha disposto in conformità alla legge sulla Dat.

Può sembrare una conclusione cinica, forse inaccettabile. Di fatto, è il riconoscimento dell'affermazione di una libertà piena, probabilmente l'unica di cui dispone chi è al 41 bis.

Forse il senso più profondo del digiuno di Cospito è proprio questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA